

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 06/06/2019

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 84

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2019

SOMMARIO:

- 1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti*
- 2. Riduzione degli oneri sociali*
- 3. Riduzione del costo del lavoro*
- 4. Contributi INAIL*
- 5. Salari medi provinciali*
- 6. Agevolazioni per zone tariffarie*
- 7. Modalità di pagamento*
- 8. Tabella aliquote contributive*

1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l'anno 2019 continua a trovare applicazione il disposto dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l'anno 2019 sono così di seguito fissate:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019		
<i>Concedente</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Totale</i>
20,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)	8,84%	28,99%

2. Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

3. Riduzione del costo del lavoro

L'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l'esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l'aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, come indicato nel seguente prospetto:

Aliquota disoccupazione	2,75%
Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005	1,00%

4. Contributi INAIL

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

5. Salari medi provinciali

L'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha interpretato l'articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall'articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

6. Agevolazioni per zone tariffarie

L'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che: *"a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo"*.

Pertanto, le agevolazioni per zona tariffaria per l'anno 2019 continuano ad essere quantificate nelle seguenti misure:

TERRITORI	MISURA AGEVOLAZIONE	DOVUTO
Non svantaggiati	--	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

7. Modalità di pagamento

L'importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell'Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

8. Tabella aliquote contributive

Nell'allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele